



FIAMME D'ORO


ORGANO D'INFORMAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE GUARDIE DI P.S.

Direzione - Redazione - Amministrazione - Via Statilia, 30 Telefoni 775596 752151 int. 2672 - 00185 Roma

ANNO 4° - N. 3 - Organo Mensile

Abb. Postale - Gruppo III (70%)

Marzo 1977



La Pasqua propone ancora una volta all'uomo il tema della vita, della morte, dell'eternità e della speranza.

Qui la resurrezione di Gesù, famoso affresco di Piero Della Francesca conservato nella pinacoteca comunale di Borgo S. Sepolcro (Arezzo).



Organo d'informazione mensile dell'ANGPS

Anno 4° - N. 3

Marzo 1977

Comitato di Redazione

- Udalrico Caputo
Mario De Simone
Biagio Di Pietro
Francesco Mozzi
Giuseppe Maffei
Elio De Jorio
Gennaro Bruno
Armando Rinaldi
Elviro Scalera
Francesco Valente

Direttore Responsabile

Remo Zambonini

Redattore Capo

Antonio Tancredi

Direzione - Amministrazione - Redazione

00185 Roma - Via Statilia, 30
Telefoni 775596-752151 - int. 2672

c/c Banco di Roma - ag. n. 9 n. 27291

Registrazione del Tribunale di Roma
n. 15906 in data 19-5-1975.

Per il 1977

Una copia L. 250

Quote di abbonamento annuale: ordinario: L. 2.000
sostenitore: L. 10.000
benemerito: L. 25.000
estero: il doppio

Spediz. in Abb. Postale Gruppo III (70%)

I versamenti possono essere effettuati tramite le Sezioni « A.N.G.P.S. »

Tipografia «NUOVA ERA» Tel. 60.71.348 - Viterbia-Roma

SOMMARIO

Table with 2 columns: Article Title and Page Number. Includes entries like 'Assassini', 'L'amministrazione per i pensionati', 'Documenti ... prego! ...', etc.

Errata-corrige: n. 1-2 (gennaio febbraio 1977), pag. 5 prima colonna, ultimo rigo, il cognome del Segretario-economista della Sezione di Foggia è DI GIORGIO, non Di Porzio. Ce ne scusiamo con l'interessato.



Brig. di P.S. D'ANDREA Luigi
Polizia Stradale Bergamo - nato a S. Nicola La Strada (CE) il 9-7-1945 assassinato il 6-2-1977 - coniugato



G.R.D. di P.S. BARBORINI Renato
Polizia Stradale Bergamo - nato a S. Michele all'Adige (TN) il 21-1-1950 assassinato il 6-2-1977 - celibe



Brig. di P.S. GHEDINI Lino
Polizia Stradale di Milano - nato a Villanova Compostano (PD) il 17-9-1926 - assassinato il 19-2-1977 - coniugato.

ECCELLENZA GIUSEPPE PARLATO
CAPO POLIZIA ROMA

QUESTO SODALIZIO ESPRIME PROPRIO SDEGNO PER BARBARO ASSASSINIO BRIGADIERE D'ANDREA ET GUARDIA BARBORINI ET COMMOSSO CORDOGLIO IN QUESTA ORA GRAVE STRINGESI AT COLLEGGHI IN SERVIZIO ET FAMIGLIARI VALOROSI CADUTI PRESIDENTE NAZIONALE ASSOCIAZIONE GUARDIE DI P.S. TEN. GENERALE REMO ZAMBONINI.

COL MARIO AUBERT
COMANDANTE COMPARTIMENTO POLSTRADA MILANO

TUTTO SODALIZIO ESPRIME MIO MEZZO SUO SDEGNO ET SUO CORDOGLIO PER BARBARO ASSASSINIO BRIGADIERE D'ANDREA ET GUARDIA BARBORINI PUNTO PREGO ESPRIMERE FAMILIARI VALOROSI CADUTI COMMOSSA PARTECIPAZIONE TUTTI NOI LORO DOLORE PUNTO PRESIDENTE NAZIONALE ANGPS TEN. GENERALE REMO ZAMBONINI.

DOTTOR LEONARDO MUSUMECI
QUESTORE TORINO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUARDIE SICUREZZA ESPRIME MIO MEZZO SUA COMMOSSA PARTECIPAZIONE DOLOROSO LUTTO CHE CON PERDITA DOTTOR VINCENZO ROSANO CADUTO ADEMPIMENTO DOVERE COLPISCE CODESTO UFFICIO ET FAMIGLIA ESTINTO. PRESIDENTE NAZIONALE ANGPS TENENTE GENERALE REMO ZAMBONINI.

TEN. GENERALE REMO ZAMBONINI
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE NAZ. GUARDIE P.S.

RINGRAZIO SENTIMENTAMENTE PER CORTESI ESPRESSIONI CORDOGLIO INVIATE ANCHE AT NOI CODESTO SODALIZIO PER TRAGICA SCOMPARSITA MILITARI P.S. CADUTI ADEMPIMENTO DOVERE. CAPO POLIZIA PARLATO.

COLONNELLO MARIO AUBERT
COMANDANTE COMPART. POLSTRADA MILANO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUARDIE SICUREZZA ESPRIME MIO MEZZO SUO CORDOGLIO PER NUOVO EFFERATO CRIMINE CHE NELLE PERSONE BRIGADIERE GHEDINI ET APPUNTATO COMIZZOLI COLPISCE SPECIALITA' PUNTO PREGA ESPRIMERE SUE CONDOGLIANZE FAMILIARI SOTTUFFICIALE ET AUGURA RAPIDA GUARIGIONE APPUNTATO COMIZZOLI PUNTO PRESIDENTE NAZIONALE TENENTE GENERALE AUSILIARIA REMO ZAMBONINI

DOTTOR LEONARDO MUSUMECI 14-3-'77
QUESTORE TORINO

QUESTO SODALIZIO ESPRIME SUA COMMOSSA PARTECIPAZIONE DOLOROSO LUTTO CHE CON VILE ASSASSINIO BRIGADIERE GIUSEPPE CIOTTA COLPISCE CODESTA QUESTURA CORPO SICUREZZA ET FAMIGLIA SCOMPARSO. - PRESIDENTE ANGPS TENENTE GENERALE REMO ZAMBONINI.

A.N.G.P.S. - Consiglio Nazionale del 16 marzo 1977
A S.E. IL CAPO DELLA POLIZIA ROMA

Porto a conoscenza della E.V. quanto deliberato ed auspicato dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale Guardie di P.S. in data di ieri:

«Il Consiglio Nazionale dell'A.N.G.P.S., riunito a Roma il 16 marzo c.a. desidera far giungere i sentimenti del più vivo cordoglio ai familiari del Brigadiere P.S. Giuseppe CIOTTA, proditoriamente assassinato in Torino il 12 marzo;

è affettuosamente vicino ai militari delle Forze dell'Ordine feriti nei disordini recentemente verificatisi in Roma, Bologna e Milano;

è solidale con quanti, impegnati nella difesa dell'ordine pubblico, hanno, con la loro fermezza e con alto senso di responsabilità, impedito il verificarsi di più gravi avvenimenti;

invoca dal Governo una sempre più adeguata tutela delle Forze dell'Ordine, oggi esposte ad offese ed attacchi di ogni genere».

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Ten. Gen. (a) dott. Remo Zambonini)

Quante volte, da che la nostra voce si esprime su queste pagine, quante volte abbiamo dovuto prendere la penna in mano per far pervenire alle famiglie, all'Amministrazione il segno del nostro dolore per l'uccisione di nostri colleghi.

Parole, parole. Fatti non se ne sono visti. Si sono sentite, le abbiamo pronunziate anche noi, anche noi purtroppo, non abbiamo che le parole per esprimerci, le parole di sdegno, esecrazione, cordoglio.

Ci vogliono i fatti. Abbiamo avuto la legge Reale e, da allora, quella norma che secondo alcuni che non vogliamo qualificare, doveva tramutarsi in un indiscriminato eccidio di giovani, vite innocenti sotto i colpi dei poliziotti dal mitra facile, ha visto invece, accadere tutto il contrario. Segno che i poliziotti, di regola, il loro mitra lo sanno controllare (il collega di Domenico Alboretti spara alle gambe, non uccide nessuno).

Gli altri no, gli altri sparano scientificamente, scientificamente per uccidere. Ora anziché vuote parole e sentimenti forse troppo labili sotto l'incalzare dei fatti, noi, e ce lo consente anzi ce lo impongono il lungo servizio, l'esperienza e l'amore per lo Stato, noi vogliamo agitare idee. Perché tutto questo? Cosa fare? Perché? E' presto detto. *Si è predicato solo l'odio, si è smantellata giorno per giorno, l'autorità dello Stato.*

L'odio non può essere una componente della società. Ma vi è stato iniettato per poterla rovesciare e cambiare. Si dirà: questo è un processo storico rivoluzionario, ineluttabile. Rispondiamo: le rivoluzioni servono sì (ma costano assai care), dinanzi a situazioni di blocco della società non altrimenti risolvibili. Una società libera, come la nostra, quale nata dalla Resistenza e dalla Costituzione, era ed è aperta alla «evoluzione» non voleva rivoluzione. La scuola dell'odio è immorale ed anticristiana. E perché il riferimento a questo, alla morale cristiana? Perché, con tutti gli errori (che sono di pratica applicazione, non di impostazione) l'uomo non ha mai avuto nulla di meglio, più nuovo e moderno, da duemila anni, di una morale imposta sull'amore.

La libertà è la componente somma di una società, ma esige un equilibrio in senso assoluto: senza di questo è licenza del più forte sul più debole: non siamo, purtroppo, fisicamente e moralmente uguali. Le società più sono complesse e più richiedono un insieme di limiti che ne rinsaldino il tessuto, si da renderlo adatto a contenere e incanalare tutte le esigenze e anzitutto, siamo d'accordo, quella della libertà. Quindi occorre, come contrappeso alla libertà che tende a divenire licenza, l'autorità. D'accordo che se questa prorompe e dilaga, addio libertà (vedi tutti, diciamo tutti i regimi autoritari passati e presenti): ma se l'autorità si sfascia, addio società. In Italia si è fatto, o cercato di fare.

L'Esecutivo, il Governo, è stato dal 1946 il nemico da battere. Non solo il colpevole del passato, ma quello del futuro. L'odio, come ogni gerarchia, ha investito lo Stato. Ha assunto tutte le forme: critica dissennata, discredito, insulto, vilipendio.

Sono valori in parte protetti dalla legge. Quanti hanno rappresentato lo Stato, per una serie di motivi, nobili e ignobili, veri o falsi, reali o immaginari, sem-

brano aver guazzato nella posizione di accusati, non si sono difesi, e, con ciò, non hanno difeso lo Stato di cui erano i rappresentanti. Adesso lo Stato è in pezzi e (con ciò torniamo al nostro tema iniziale) sui suoi uomini di punta, sulla sua indifesa manovalanza, sugli uomini di polizia, si avventa la ferocia sicura e spavalda di chi colpisce valori a cui ormai tanto poco si crede. Ci si può meravigliare se a Roma si spara a bruciapelo su una guardia della squadra politica, perché è una guardia, anche se in borghese, e a Dalmine su due militari della pattuglia della Polizia Stradale o a Torino su di un funzionario? Quante scritte abbiamo letto sui muri, anche sui monumenti, che dovrebbero essere simboli sacri di una società seria, che incitano all'uccisione di poliziotti? E ufficialmente, quali voci si sono levate per difendere questi umili servitori dello Stato, cioè per difendere lo Stato di cui costoro sono lo scudo? Nessuna, o pochissime ed inascoltate.

Se l'odio e la campagna di odio e di violenza da un lato, lo smantellamento dell'Autorità dall'altro, sono le cause di tale fenomeno tristissimo che fare? Sì, certo, anzitutto ritornare sulla strada giusta. Ma è lungo e difficile così come è stato lungo e non facile uscirne.

Ora che le guardie o i carabinieri muoiono così frequentemente non si abbaia più per il disarmo della polizia e contro la legge Reale. Ora si tirano fuori per la circostanza parole che rinnegano tante altre, e ben diverse pronunziate non molto tempo fa. Tutto questo non basta. Bisogna che la società che si identifica con lo Stato (e questo con quella perché questo non è lo Stato di classe contrapposto ad altre classi, è lo Stato di tutti, tutti lo manteniamo e tutti ci deve proteggere) bisogna dicevamo che lo Stato torni a difendersi e a difendere coloro che ne sono il tegumento, che ne realizzano gli strumenti: polizia, carceri. E ci vogliono fatti. Basta con le chiacchiere.

Gli strumenti legali che noi abbiamo (e che non sono poi sempre il prodotto di una oppressione di classe) strumenti che sono ancora buoni e saldi per loro intrinseca virtù, non per conforto e calore esterno, siano fatti funzionare.

Ognuno faccia quello che deve fare, tutto quello che deve fare e lo faccia valere contro chiunque, anche se questo chiunque è un altro potere dello Stato. L'on. Cossiga ha detto, di recente, che nessuno meglio di lui conosceva i limiti dell'esecutivo ed anche le prerogative dell'esecutivo: e ciò diceva proprio sull'argomento «difesa dei suoi funzionari». Ebbene non dubitiamo un istante della nobiltà dei suoi sentimenti. Vogliamo solo dire che vi è la difesa contro la «grana» e quella contro la pallottola. La prima si esercita «dopo», la seconda «prima».

Si abbia (e lo ha già scritto il nostro Udalrico Caputo) si abbia il coraggio di dare norme, norme nette e precise di azione anche se qualche magistrato non sarà d'accordo, anche se la loro esecuzione lascerà perplessa la pubblica opinione e ostile la stampa di parte. Si deve difendere la Polizia, la vita degli uomini di polizia: non c'è valore che lo valga perché quest'uomo, ricordiamolo, non la gioca questa vita, come un automobilista che corre a cento all'ora nella nebbia per un appuntamento, ma la offre, la offre alla società. E la Società per bocca e per azione di chi ha eletto a reggerla abbia il coraggio di difenderlo. E' un dovere.

E' un dovere anche di verità. Questa è una guerra allo Stato condotta con stile e metodo di guerra, ab-

segue a pag. 3

Caro Zambonini,

Il comunicato che in data 26 gennaio scorso ho fornito al Gabinetto dell'On. Ministro delle precisazioni sintetizzate nell'allegato appunto, in merito ad alcune richieste pervenute dal Segretario Nazionale Sindacato Unitario Forze di Polizia in congedo UIL.

Ti informo, altresì, che con telegramma del 2 febbraio successivo è stato nuovamente segnalato al Ministero del Tesoro l'estremo disagio dei pensionati del Corpo, per il mancato pagamento delle maggiori aliquote dell'indennità mensile di istituto pensionabile, con la richiesta di invitare gli organi periferici dipendenti a corrispondere le somme dovute. Comunque, al fine di consentire il sollecito pagamento dei ruoli.

ASSASSINI!

seguito dalla pag. 2

biamo il dovere di riconoscerlo e di non nasconderci. Lo si dica chiaro e tondo e si agisca in conseguenza. Se, a un certo punto o in certe circostanze, toccherà alle forze di polizia comportarsi come in guerra, è bene che lo facciano. Daranno un po' di fastidio, lederanno qualche diritto accessorio, ma proteggeranno con la società nel suo insieme il loro diritto alla vita, che è sempre primario e che non debbono sacrificare a vuoti schemi che, per quanto nobilissimi, mai restituiranno un figlio ad una madre, un padre ad una famiglia.

DOCUMENTI... PREGO!

*Quando arrivano i rinforzi
chiamati dagli spari o dai passanti
di solito sei la'... sdraiato
col viso insanguinato...
un piede verso destra
le braccia verso l'alto
e sparsi attorno a te
una pistola, un fazzoletto...
persino i guanti.*

*Sul berretto che ti è rimasto
come un cuscino
un po' schiacciato
l'aquila d'oro che ti hanno dato
ha le ali alzate
come in segno di resa
come tu, adesso, come quando affrontando
il bandito armato
NON HAI SPARATO!*

...NON PUOI SPARARE!!

*dice la Legge:
davi prevenire...
per questo sei pagato...
per questo hai un mensile!*

*Poi, la stampa dice:
E' morto un'altro agente...
e dopo le foto, i fiori e i funerali
assieme al pianto dei tuoi cari
tutti debbono sapere
che l'hanno fatto secco...
per fare il tuo dovere!!*

Giovanni Gentile
La Spezia

da lunedì 7 febbraio u.s. sono stati messi a disposizione della Direzione Provinciale del Tesoro di Roma quattro militari di P.S., cui appena possibile saranno aggiunti due militari in congedo. Tale esperimento, se avrà effetto positivo, sarà esteso anche ad altre Direzioni Provinciali che presentano maggiore giacenza di pratiche.

Nella circostanza, desidero inoltre farti presente che, avendo constatato con vivo disappunto l'esistenza presso l'Ufficio Pensioni della F.A.P. di numerosissimi carteggi da tempo inevasi, ho disposto che siano reperiti nuovi locali nonché altro personale che possa collaborare ad una sollecita trattazione delle pratiche. Tanto volevo comunicarti per dimostrare che non tralascio di seguire i problemi della benemerita categoria degli ex appartenenti al Corpo delle Guardie di P.S., che per anni hanno svolto la loro appassionata attività nell'interesse dell'Amministrazione.

Mi è gradito l'incontro per inviarti, con amichevoli sentimenti, i migliori saluti.

Giuseppe Parlato

APPUNTO

1) La rivalutazione dell'ammontare delle pensioni — in conseguenza dell'estensione della quota pensionabile di lire 55.000 dell'indennità di istituto al personale cessato dal servizio anteriormente al 1° febbraio 1975 — è stata disposta nei confronti di tutti coloro che al momento godono di pensione privilegiata o di pensione ordinaria concessa anteriormente al decentramento (giugno 1971).

Alla concessione delle pensioni ordinarie per il periodo successivo provvedono le Prefetture, a cui compete anche la riliquidazione. Da una indagine effettuata diversi mesi orsono, è risultato che quasi tutte avevano provveduto o vi stavano provvedendo.

La lamentela da tempo avanzata dai pensionati concerne soprattutto il mancato pagamento dei ruoli di riliquidazione da parte delle Direzioni Provinciali del Tesoro. Su questo problema più di una volta il Ministero dell'Interno ha rivolto premure al Ministero del Tesoro.

2) A seguito dell'emanazione della nota legge n. 496/1974 che ha previsto la ricostruzione di carriera degli appartenenti al Corpo delle Guardie di P.S. mediante il riconoscimento nell'attuale servizio del grado di sottufficiale ricoperto nelle Forze Armate o nelle formazioni partigiane, da più parti il personale in servizio ed in quiescenza ha richiesto analoghi benefici senza però indicare un presupposto di fatto che giustificasse la loro concessione. Ovviamente simili richieste non si sono potute prendere in considerazione da parte della Amministrazione, che, peraltro, per lungo tempo è stata contraria all'emanazione della legge 496 al fine di evitare quelle sperequazioni che oggi vengono prese a pretesto per giustificare altre analoghe rivendicazioni.

3) Per quanto concerne l'adeguamento delle vecchie pensioni alle nuove misure degli emolumenti economici percepiti dal personale attualmente in servizio è stata emanata la legge 29-4-1976, n. 177, sull'aggiornamento alla dinamica salariale che, a decorrere dal 1° gennaio 1976, attraverso un progressivo aumento percentuale triennale delle pensioni già corrisposte, le adegua alla realtà economica attuale.

4) Come è noto, in favore degli impiegati civili dello Stato in attività di servizio è stato concesso un emolumento di lire 20.000 mensili a decorrere dal 1° luglio '75.

Per quanto concerne l'estensione alle Forze di Polizia è stato predisposto uno schema di provvedimento legislativo di cui si auspica una approvazione quanto mai sollecita.

I miglioramenti economici non contemplano i pensionati in quanto essi ne beneficiano di conseguenza attraverso l'aggiornamento alla dinamica salariale.

Preferibile migliorarne la organizzazione anzichè riformare

Sotto la spinta di luttuosi avvenimenti causati da una criminalità dilagante e sempre più proterva (non siamo così farisei da accettare la distinzione tra criminalità politica e criminalità comune) molti esponenti politici si sono detti contrari alla smilitarizzazione del Corpo delle Guardie di P.S. ed alla sindacalizzazione della polizia.

Noi pure siamo stati tra quelli che hanno sostenuto che rendere civile il Corpo delle Guardie non serve a migliorare le condizioni della sicurezza pubblica e ad ovviare ai mali reali o presunti dell'Amministrazione della P.S. Se togliere le stellette dalle uniformi, delle guardie e consentire che si costituiscono in sindacati plurimi ed aggregati a partiti politici, di qualsivoglia ideologia essi siano, vuol dire risolvere la situazione dell'ordine e della sicurezza nel nostro Paese, noi già appartenenti alla Polizia, abbiamo compreso un bel niente e siamo decisamente da considerare dei retrogradi inveterati.

Senza indagare sui motivi del decadimento pauroso delle condizioni dell'ordine pubblico (si è già tanto detto e scritto al riguardo) e soffermandosi ad esaminare lo stato di salute dell'Amministrazione di P.S., appare innegabile che questa abbia urgente necessità di cure appropriate. Che i vari Corpi di polizia, assai spesso e con grave pregiudizio degli interessi della collettività, agiscano in maniera concorrente ed autonoma, è del pari innegabile. Che vi sia un malcontento per il lavoro eccessivo, per il grande sacrificio richiesto fino all'olocausto della vita, con un trattamento economico inadeguato, è ancora innegabile.

E diciamo allora, senza dilungarci oltre: migliorate, perfezionate, correggete l'organizzazione esistente ma, per carità, non riformate dalle fondamenta, per il solo gusto di riformare.

Che cosa fare? Ciò che è urgente fare, senza più vertici, tavole rotonde, discorsi ed interventi televisivi che lasciano una mano di ridicolo sulla nostra Nazione. Si affermerà subito che questo è qualunquismo bello e buono; d'accordo, se buon senso voglia identificarsi con qualunquismo. Secondo noi, primo di tutto occorre restituire alle forze di polizia la fiducia nel proprio lavoro e fare in modo che esse facciano osservare in ogni momento le Leggi che sono e debbono rimanere anelastiche.

Emanare direttive chiare e frequenti in materia di tecniche di polizia, con continui aggiornamenti e col potenziamento delle attrezzature esistenti. Trattamento economico adeguato alle prestazioni richieste ad un Funzionario, Ufficiale od Agente dell'ordine (il principio cristiano della giusta mercede è riconosciuto dall'art. 36 della Costituzione).

Revisione della struttura del Corpo delle Guardie di P.S., che resta un corpo di polizia, e non un corpo dell'esercito con ben altre finalità ed esigenze, mediante l'abolizione di eventuali inutili sovrastrutture; aumento dei suoi organici in dipendenza del continuo aumento di popolazione, specialmente nei grandi centri.

Arruolamento più severo, con titoli di studio più elevati per la polizia giudiziaria, investigativa e per le specialità tecniche, con scuole degne di tal nome che dal cittadino traggano fuori il poliziotto, nel senso più moderno della parola.

In considerazione che si tratta, anche se comprendente un Corpo a struttura militare, di una amministrazione con esclusivi compiti di polizia, consentire che tutto il personale di P.S. possa organizzarsi per la tutela dei propri interessi morali ed economici, in una apartitica «Associazione Nazionale del Personale di Polizia», con rappresentanti democraticamente eletti.

Stabilire, finalmente, lo «status» dei funzionari di polizia che non possono, certamente, essere considerati alla stregua degli altri funzionari civili dello Stato, attesa la natura tutta particolare dei loro compiti, esulanti dall'attività di amministrazione pura e semplice.

Decentramento dei distretti di polizia, ove costi-

niti, col ripristino di abilitati uffici sezionali e posti fissi di polizia, in applicazione del principio della capillarità degli organi di polizia.

Ed infine restituire al Ministero dell'Interno e per esso alla Direzione Generale della P.S. la sua funzione di unica responsabile e regolatrice di tutto quanto attiene all'ordine pubblico ed alla sicurezza pubblica, evitando dualismi o pluralismi di interpretazione o di iniziativa in un settore tanto delicato e prioritario. (Il Capo della Polizia dovrebbe ridiventare il Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con la potestà, mai misconosciuta in diritto, di impartire istruzioni e direttive a tutti i Corpi di polizia, pur nel rispetto delle singole attribuzioni e regolamentazioni). In una parola: nulla da obiettare per la coesistenza di più corpi di polizia ma direzione accentrata in materia di polizia di sicurezza e di coordinamento operativo.

I tempi? Cominciare subito dalle cose più urgenti ed importanti per realizzare il tutto in un periodo ragionevole di tempo.

Noi, forti di una quarantennale esperienza, siamo più che convinti che la strada che si vorrebbe percorrere, secondo quanto viene indicato da parti assai spesso più che interessate, non è la migliore. Con la smilitarizzazione del Corpo delle Guardie e la sindacalizzazione del personale tutto di P.S., non si risolve un bel niente: senza contare che altri Corpi di polizia seguirebbero subito la stessa strada, venendo ad aumentare il disordine.

Niente ha insegnato l'attuale situazione di un Corpo che si era assai invidiato all'estero, e cioè del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la maggioranza dei cui elementi tornerebbe volentieri alla preesistente organizzazione?

Vi sono corpi che sono al servizio esclusivo della collettività per la tutela dei suoi più gelosi diritti e dei suoi beni; non possiamo, nel contesto dell'attuale società, fare degli organismi centrifughi per il gusto di voler tutto riformare (parte recenti intempestive riforme insegnino). Lo abbiamo detto e lo ripeteremo fino alla noia, con assoluta convinzione: la costituzione di corpi civili di polizia con possibilità di organizzarsi in sindacati plurimi, costituisce un «optimum» da raggiungere in un futuro più o meno lontano; oggi non lo crediamo possibile né utile.

Dal nostro cuore parte una invocazione diretta agli uomini politici: siate gelosi della veste e nostra Polizia. La sua storia non è mai stata scritta ma, in tutta coscienza e senza tema di smentite, possiamo affermare che in ogni epoca della vita nazionale, anche la più grigia, essa ha molto benemeritato della Patria, mantenendosi esclusivamente al servizio dello Stato, tesa ad evitare guai peggiori alla nostra società.

Non rovinare la Polizia! Migliorane la organizzazione ma, per carità, non ponete mano a riforme che potrebbero costare molto caro al nostro Paese.

Uldarigo Caputo

MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE GENERALE DELLA P.S. SERVIZIO FORZE ARMATE DI POLIZIA

NOMINE

Apprendiamo con vivo interesse e piacere la nomina del V. Prefetto Dr. Riccardo Malpica a Capo del Servizio F.A.P. e del Colonnello Aligi Razzoli a Capo della Divisione Movimento Sottufficiali e Guardie.

«Fiamme d'Oro» formula per il dr. Malpica ed il col. Razzoli i più fervidi auguri di buon lavoro.

SE DOBBIAMO CAMBIARE...

Se dobbiamo cambiare (e, entro certi limiti da noi abbondantemente illustrati, possiamo anche essere d'accordo sulla necessità di farlo) se, dicevamo, dobbiamo cambiare vediamo di cambiare oltre che le istituzioni, anche sistemi e metodi. Se non a che servirebbe il cambiamento?

E i pensionati sono quelli che dei metodi (che rispecchiano mentalità antiche e inique) più hanno a dolersi.

A quanto ne sappiamo fino a questo momento il progetto di provvedimento di riforma della Polizia di iniziativa governativa non reca (a differenza dei progetti Belluscio, socialista, e Flamigni, comunista) provvidenze economiche e ciò è naturale sia atteso il momento, sia perché i ruoli rimangono quelli che sono.

Ci sembrano quindi un po' premature alcune illusioni di carattere economico della base. Ma se dovesse farsi e quando dovesse farsi (e ciò è logico che avvenga) si operi con criteri di assoluta giustizia perequativa. E qui citiamo volentieri «Polizia Italiana», organo del Sindacato Nazionale Unitario delle forze di Polizia in congedo, anno III n. I pag. 2, «... si adegui la pensione per tutti, indipendentemente dalla data di collocamento in congedo e si legiferi che ogni beneficio economico concesso al Corpo in attività di servizio sia resa pensionabile e automaticamente estesa a quanti già, a tutti quelli che si trovano in quiescenza».

Purtroppo ragioni finanziarie e, diciamo pure, di peso politico hanno determinato nel tempo, ma proprio in questi ultimi anni, dal 1970, quando è stata interrotta, l'aggiornamento dei trattamenti di quiescenza ai miglioramenti di carriera e degli assegni pensionabili attribuiti al personale in attività di servizio, delle perequazioni.

E ci sia consentito, non per polemica ma per avere un quadro della situazione, fare un piccolo elenco:

1) D.P.R. 29-12-1970, n. 1079 - Istituzione della qualifica di Maresciallo di 1° classe scelto di P.S.

Non conferita ai marescialli di 1° classe cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1970, anche se avessero vantato alla predetta data un'anzianità di grado mediamente superiore ad anni 20.

2) Legge 27-10-1973, n. 628 - Istituzione dell'assegno perequativo.

Esclusa la perequazione delle pensioni conferite anteriormente al 1° gennaio 1973.

3) Legge 10-10-1974, n. 496 - Ricostruzione di carriera.

Ne hanno beneficiato tutte le categorie del personale militare in servizio e in congedo, eccetto i marescialli di 1° cl. licenziati fino al 30 giugno 1970.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUARDIE DI P. S. - GESTIONE PERIODICO «FIAMME D'ORO»

BILANCIO CONSUNTIVO 1976

ENTRATE		USCITE	
Abbonamenti ordinari (n. 5956x1.200)	L. 7.147.200	Disavanzo gestione 1975	L. 348.020
Abbonamento ordinari estero (Australia) (n. 6x2.400)	L. 14.400	Stampa periodico n. 3 marzo 1976	L. 942.340
Abbonamenti benemeriti (n. 7x10.000)	L. 70.000	Stampa periodico n. 4-5 aprile-maggio 1976	L. 1.011.140
Abbonamenti sostenitori (n. 43x5.000)	L. 215.000	Stampa periodico n. 6 giugno 1976	L. 871.360
Offerte volontarie per «Fiamme d'Oro»	L. 30.200	Stampa periodico n. 7-8 luglio-sett. 1976	L. 1.372.930
Vendita copie «Fiamme d'Oro» n. 36x150	L. 5.400	Stampa periodico n. 9 ottobre 1976	L. 948.170
Proventi per cambio indirizzo abbonati (n. 20x100)	L. 2.000	Stampa periodico n. 10 nov.-dic. 1976	L. 1.332.970
Proventi pubblicità (Diff. Pubbl. Milano)	L. 900.000	TOTALE USCITE	L. 6.226.930
Interessi bancari c.c.b. Banco di Roma 1975	L. 79.450	Fascellature per spedizione F.O. (incluso il n. 10)	L. 920.000
Contributo A.N.G.P.S.	L. 20.000	Compenso redattore capo (incluso dic. 1976)	L. 960.000
Interessi bancari c.c.b. Banco di Roma 1976	L. 250.910	Spese varie di redazione (canc. sp. post. matrici, foto, spago, ecc.)	L. 400.420
Abbonamenti ordinari 1976 pagati nel 1977 (n. 80x1.200)	L. 96.000	Spedizione postale (incluso il n. 10)	L. 213.810
TOTALE ENTRATE	L. 8.830.560	TOTALE USCITE	L. 8.721.160
		Avanzo lire	L. 109.400
		A pareggio	L. 8.830.560

LEGGI E DECRETI

LA CASA

Protagonista ed animatrice del malcontento
Problema di difficilissima soluzione
Equo canone. Scadenza del blocco dei fitti

Nel n. 10, novembre-dicembre di «Fiamme d'Oro», a pag. 12, annotando la lettera del socio Riela Antonino, promettendo che avremmo sottoposto al giudizio dei lettori, interessati comunque al problema della casa, il testo del disegno di legge sull'equo canone presentato dal Ministro On. Bonifacio al Senato il 20 gennaio u.s.

Per ragioni di spazio ci limitiamo a riprodurre gli articoli più interessanti per comprendere la portata del provvedimento, che trovasi all'esame del Senato in commissione per passare alla discussione in aula entro il corrente mese. Circa l'ulteriore iter della legge non è possibile fare previsione in quanto il disegno di legge incontra, come era prevedibile contrasti notevoli in seno alle forze politiche che sostengono con la astensione l'attuale Governo:

TITOLO I DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

CAPO I

Locazione di immobili urbani destinati ad uso di abitazione

Art. 1

(Durata della locazione)

La durata dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, non può essere inferiore a tre anni. Se è convenuta una durata inferiore o non è stabilita alcuna durata, la locazione e la sublocazione si intendono pattuite per tre anni.

In deroga al disposto del comma precedente la sublocazione può avere una durata inferiore a tre anni, ma la stessa non può essere minore di quella residua del contratto di locazione a cui accede.

Art. 2

(Divieto di sublocazione totale)

E' vietata la sublocazione totale dell'immobile.

Art. 3

(Rinnovazione tacita)

Il contratto si rinnova per un periodo di tre anni se nessuna delle parti comunica all'altra, almeno tre mesi prima della scadenza, che non intende rinnovarlo.

La stessa disciplina si applica ad ogni altra successiva scadenza.

Art. 12

(Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione)

Il canone di locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione non può superare il 3 per cento del valore locativo dell'immobile locato.

Il valore locativo è costituito dal prodotto della superficie convenzionale dell'immobile per il costo unitario di produzione del medesimo.

Il costo unitario di produzione è pari al costo base moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati nell'articolo 15.

Se l'immobile locato è arredato con mobili forniti dal locatore, il canone determinato ai sensi dei commi precedenti può essere maggiorato fino ad un massimo del 30 per cento e, se l'arredamento è di particolare valore, fino ad un massimo del 60 per cento.

Art. 13

(Superficie convenzionale)

La superficie convenzionale è data dalla somma dei seguenti elementi:

a) l'intera superficie dell'unità immobiliare;

b) il 30 per cento della superficie delle autorimesse singole;

c) il 10 per cento della superficie del posto macchina;

d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;

e) il 10 per cento della superficie a verde in godimento esclusivo del locatario;

f) il 5 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare.

Le superfici di cui alle lettere a), b), e d) si misurano al netto dei muri perimetrali.

Art. 14

(Costo base)

Il costo base a metro quadrato per gli immobili, la cui costruzione è stata ultimata entro il 31 dicembre 1975, è fissato in:

a) lire 250.000 per gli immobili situati in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio;

b) lire 235.000 per gli immobili situati in Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

La data di ultimazione dei lavori è quella risultante dal certificato di abitabilità o, in mancanza di questo, dal certificato di ultimazione dei lavori presentato agli uffici delle imposte, oppure quella comunque accertata.

Art. 15

(Coefficienti correttivi del costo base)

I coefficienti correttivi sono stabiliti in funzione del tipo, della classe demografica dei comuni, dell'ubicazione, del livello di piano, della vetustà e dello stato di conservazione e manutenzione dell'immobile.

Art. 16

(Tipologia)

In relazione alla tipologia si fa riferimento alla categoria catastale con i coefficienti risultanti dalla tabella seguente:

a) 1,60 per le abitazioni di tipo signorile (A/1);

b) 1,25 per le abitazioni di tipo civile (A/2);

c) 1,05 per le abitazioni di tipo economico (A/3);

d) 0,80 per le abitazioni di tipo popolare (A/4);

e) 0,60 per le abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5);

f) 0,60 per le abitazioni di tipo rurale (A/6);

g) 1,40 per le abitazioni di tipo villini (A/7);

i) 1,60 per i castelli e i palazzi di eminenti pregi artistici e storici (A/9);

l) 0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (A/11).

Qualora gli immobili non risultino censiti in catasto, ed ai soli fini del comma precedente, la categoria catastale viene stabilita dall'ufficio tecnico erariale sulla base delle categorie catastali delle unità immobiliari che siano ubicate nella stessa zona censuaria ed abbiano caratteristiche analoghe. A tale fine gli interessati devono presentare all'ufficio tecnico erariale competente per territorio apposita domanda corredata da una planimetria dell'immobile con una sommaria descrizione dell'edificio, delle rifiniture dell'unità immobiliare locata nonché degli impianti in essa installati. L'ufficio provvede entro novanta giorni dalla richiesta senza obbligo di sopralluogo.

segue a pag. 7

LA CASA

seguito dalla pag. 6

Art. 17

(Classe demografica dei Comuni)

In relazione alla classe demografica si applicano i seguenti coefficienti:

a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) 1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

c) 1 per gli immobili situati in comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

d) 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti;

e) 0,70 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il numero degli abitanti di un comune è stabilito sulla base degli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.

Art. 18

(Ubicazione)

In relazione all'ubicazione i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti provvedono a ripartire il territorio comunale in cinque zone alle quali si applicano i coefficienti della tabella seguente:

a) 0,85 per la zona agricola;

b) 1 per la zona edificata periferica;

c) 1,20 per la zona edificata compresa fra quella periferica e il centro storico;

d) 1,20 per le zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona agricola;

e) 1,30 per il centro storico.

I Consigli comunali devono provvedere alla ripartizione del territorio comunale in zone entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti si applicano le perimetrazioni previste nell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con i seguenti coefficienti:

a) 0,85 per la zona agricola;

b) 1 per il centro edificato;

c) 1,10 per il centro storico.

Art. 25

(Aggiornamento del canone e del costo base)

Il canone è soggetto a revisione ogni biennio; a tal fine il costo base è aggiornato ogni biennio in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio medesimo; la variazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Se la variazione è in aumento, di essa si applicano soltanto i due terzi.

Il costo base aggiornato ha effetto sul canone dovuto per tutti i contratti.

L'aggiornamento del canone deve essere richiesto a pena di decadenza, per iscritto, non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della variazione.

Art. 26

(Canone in caso di rinnovazione del contratto)

Nel caso di rinnovazione del contratto ciascuna delle parti ha diritto all'adeguamento del canone in relazione all'eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15.

L'adeguamento del canone deve essere richiesto, a pena di decadenza, per iscritto, almeno 120 giorni prima della scadenza del contratto.

CAPO III

Disposizioni processuali Commissioni di conciliazione per l'equo canone

Art. 40

(Istituzione e compiti)

Sono istituite in ogni comune commissioni di conciliazione con il compito di indicare, in via conciliativa, l'equo canone relativo alle locazioni degli immobili destinati ad uso di abitazione.

TITOLO II Disciplina transitoria

CAPO I

Contratti di locazione di immobili destinati ad uso di abitazione.

Art. 62

(Durata dei contratti in corso soggetti a proroga)

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, prorogati in virtù dell'articolo 1 del decreto legge 23 dicembre 1976, numero 849, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno la durata prevista nell'articolo 1 con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 63

(Recesso del locatore)

Il locatore può recedere in ogni momento dal contratto, con dichiarazione comunicata al conduttore la quale deve contenere un preavviso di almeno quattro mesi:

1) quando abbia la necessità, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado;

2) quando, volendo disporre dell'immobile per abitazione propria, del coniuge o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado oppure quando, trattandosi di ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o di culto che voglia disporre dell'immobile per l'esercizio delle proprie funzioni, offra al conduttore altro immobile idoneo per cui sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle condizioni del conduttore medesimo e comunque non superiore del 20 per cento al canone del precedente immobile e assuma a suo carico le spese di trasloco. Quando l'opposizione del conduttore all'azione del locatore risulti infondata, questi potrà essere esonerato dalle spese di trasloco;

3) quando l'immobile locato sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore impedisca di compiere gli indispensabili lavori;

4) quando il proprietario intenda demolire o trasformare notevolmente l'immobile locato per eseguire nuove costruzioni o, trattandosi di appartamento sito all'ultimo piano, quando intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge, e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'appartamento stesso;

5) quando l'immobile locato sia di interesse artistico o storico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nel caso in cui la competente sovrintendenza riconosca necessario ed urgente che si proceda a riparazioni o restauri, la cui esecuzione sia resa impossibile dallo stato di occupazione dell'immobile;

7) quando il conduttore, avendo sublocato parzialmente l'immobile, non lo occupa nemmeno in parte, con continuità. Si presume l'esistenza della sublocazione quando l'immobile risulta occupato da persone che non sono al servizio del conduttore o che non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado, salvo che si tratti di ospiti di carattere transitorio. La presunzione non si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite nell'immobile assieme al conduttore.

Art. 68

(Canone dei contributi soggetti a proroga)

L'equo canone di cui agli articoli 12 e 25 si applica ai contratti previsti nell'articolo 62 dall'inizio del quarto anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ed il canone è adeguato in relazione all'eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15.

Fino alla data suddetta il canone di locazione corrisposto dal conduttore, calcolato al netto delle spese accessorie, può essere, a richiesta del locatore, aumentato, a decorrere dal primo giorno del mese successivo

segue a pag. 8

E' opinione diffusa, purtroppo, nel nostro Paese, che le libere e democratiche Istituzioni — che pagammo a duro prezzo di generoso sangue dei nostri Caduti e di indescribibili sacrifici di tutto il popolo italiano, spontaneamente affrontati per riconquistarle quando le avevamo perdute — siano in serio pericolo; e che, quindi, occorra mobilitare tutti i cittadini, che sanno veramente apprezzare l'inestimabile bene della « Libertà », che si può considerare l'ossigeno vitale di ogni essere umano, e di ogni popolo: perché gli consente di realizzare interamente se stesso e di contribuire — con il proprio voto, con il lavoro e, se necessario, anche con la critica obiettiva e costruttiva ai suoi rappresentanti politici — a governare il proprio Paese, correggendone gli ineliminabili difetti; cosa impossibile nei regimi totalitari, dove l'uomo è considerato quasi alla stessa stregua di un oggetto, da utilizzare o da distruggere, ad esclusiva discrezione del tiranno di turno.

Questo pericolo, come è noto, deriva soprattutto dalla continua e distruttrice azione dei criminali, comuni e politici, che stanno terrorizzando le popolazioni ed insanguinando le nostre città; nonostante gli encomiabili e permanenti sacrifici dei Tutori dell'Ordine, che sono le prime vittime di questa insostenibile situazione, come dimostra il quotidiano e generoso tributo di sangue che essi stanno innocentemente pagando, nel far difendere le leggi e, quindi, tutti noi, che siamo alla mercé di bande di « destra » e di « sinistra ».

E' necessario, per tanto, stroncare questo dissenso e criminoso disegno — tendente a ritrascinare l'Italia nell'umiliante e degradante baratro totalitario — utilizzando tutti i mezzi consentiti dalle nostre Istituzioni democratiche e consigliati dalla ragione; ma, per raggiungere quest'obbligato obiettivo, bisogna correggere quell'erronea e suicida convinzione di molti italiani, secondo cui: « in un Sistema politico libero e democratico, come il nostro, non si potrebbero adottare leggi esemplari, atte cioè ad assicurare una civile convivenza, ordinata e pacifica, in quanto sarebbero in

contrasto con tale sistema, mentre sarebbero adatte per un regime totalitario ».

Evidentemente, coloro che parlano in questo modo, non hanno appreso o hanno dimenticato la grande ed indimenticabile lezione della Storia — che è la più saggia Maestra della vita — che ci dimostra ripetutamente e chiaramente, come quasi tutte le dittature, siano il nefasto frutto di continui disordini, di diffuso malcostume, di sfidante e bestiale criminalità e di instabilità politica; che è, più o meno, quanto sta verificandosi, purtroppo, in Italia, da alcuni anni a questa parte.

Come possiamo continuare ad ignorare che — « tra Libertà democratica ed Ordine civile — non v'è alcun contrasto; ma, anzi, questo è insostituibile sostegno di quella e, insieme alla Giustizia sociale, completa la base della vera Civiltà? Sperando che — il Parlamento, il Governo ed il Popolo italiano — non siano tanto inerti da lasciar morire d'inerzia quanto valorosamente riconquistarono trent'anni fa, cioè le proprie libere Istituzioni e la propria libertà, termino questa mia umile e leale « diagnosi-terapia », che — pur rispecchiando l'opinione di diverse decine di milioni di connazionali — verrà regolarmente « cestinata » come avviene spesso per gli scritti dei cosiddetti « sconosciuti ».

P. Mereu

Roma, 10 febbraio 1977

Gli abbonamenti non disdetti entro il 30 aprile 1977 si intendono rinnovati per il 1977

del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e successive modificazioni e il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

Udito il parere della Corte dei conti; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

« Il pagamento di somme non superiori a lire due milioni e quattrocentomila può essere effettuato anche su esibizione di uno dei seguenti documenti di identità personale:

- 1) passaporto;
- 2) tessera personale di riconoscimento di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, rilasciata da amministrazioni statali ai propri dipendenti, civili e militari, in attività di servizio ed in quiescenza nonché ai loro familiari;
- 3) libretto per licenza di porto d'armi;
- 4) tessera postale di riconoscimento;
- 5) patente di abilitazione per la guida di autoveicoli o motoveicoli;
- 6) carta d'identità ».

LEGGI E DECRETI

seguito dalla pag. 7

a quello di entrata in vigore della presente legge, nelle misure seguenti:

- 1) 30 per cento all'anno per i contratti stipulati anteriormente al 1° marzo 1947;
- 2) 25 per cento all'anno per i contratti stipulati tra il 1° marzo 1947 e il 31 dicembre 1952;
- 3) 35 per cento all'anno per i contratti stipulati tra il 1° gennaio 1953 e il 7 dicembre 1963;
- 4) 25 per cento all'anno per i contratti stipulati tra l'8 dicembre 1963 e il 1° dicembre 1969.

Se il canone attualmente corrisposto, o quello dovuto per effetto degli aumenti previsti nel presente articolo, è superiore a quello di cui all'articolo 12, si applica quest'ultimo dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il canone corrisposto o dovuto è divenuto superiore all'equo canone.

Nel prossimo numero tratteremo l'altro argomento che sta a cuore al socio Riela: Edilizia popolare - contributi versati a fondo perduto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1976, n. 904.

Modificazioni agli articoli 48, primo comma, 250 e 420, quarto comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonché all'art. 1

Papasidero - Riparo del Romito
Preistoria - Età paleolitica

«... e mi sovviene l'eterno,
e le morte stagioni...»

G. Leopardi « L'infinito »



Papasidero - Toro scolpito nella roccia.

Di recente, in visita a parenti a Castrovillari, ho percorso la carrozzabile che congiunge Scalea sulla costa con Mormanno nell'interno e mi sono fermato a Papasidero (Cosenza) per visitare il Riparo del Romito, nella campagna vicino al paese.

Si tratta dell'area protetta sotto una sporgenza rocciosa che l'uomo preistorico utilizzò per il suo insediamento; il riparo dà a sua volta accesso a una vera e propria grotta, scavata nella profondità della roccia e costituita da un breve cunicolo e da una sala terminale ricca di stalattiti e stalagmiti.

La scoperta degli ultimi tempi di una grande figura di toro incisa sulla roccia fa compiere un balzo indie-

tro di millenni, fino alla remota preistoria dell'età paleolitica. L'incisione risale, secondo gli esperti, a circa diecimila anni or sono e costituisce il maggior rinvenimento artistico della tarda età paleolitica.

Il pozzo del passato è così profondo che magari dovremmo rassegnarci a chiamarlo umanamente insondabile: anche quando non si tratti del passato dell'universo di molti miliardi di anni, ma semplicemente del passato dell'uomo, ossia del nostro proprio passato.

Con tali pensieri resto ad ammirare il toro inciso dai nostri antenati: misura circa un metro e venti centimetri; della figura, forte e tozza, sono rappresentati accuratamente, oltre alle linee di contorno, le narici, la bocca, l'occhio; appena accennato è l'orecchio; profonde incisioni segnano ed evidenziano le pieghe del collo; brevi tratti indicano le forme delle estremità e dei genitali. Particolare interesse hanno le corna, rivolte innanzi in posizione orizzontale.

Un professore, credo tedesco, mi fornisce particolari tecnici circa altre scoperte: tre scheletri, un punteruolo d'osso inciso a motivi geometrici... l'analisi effettuata con il metodo del carbonio 14 ha dimostrato per lo strato più profondo una data di quasi ventimila anni or sono, mentre a circa dodicimila anni risale la fase dell'incisione del toro... siamo di fronte a un'arte di popoli cacciatori, naturalista nei suoi elementi, ma già dotata di qualità selettive per cui vengono posti in luce i caratteri essenziali delle figure.

L'entusiasta professore — giovanissimo — continua: la scoperta del Riparo del Romito resta unica ed eccezionale, tale da costituire un progresso notevolissimo nella conoscenza delle più antiche manifestazioni di vita e d'arte dell'uomo in Italia.

In silenzio, mi allontano dal gruppo formatosi intorno allo studioso di itinerari archeologici e, pensieroso riprendo il mio itinerario turistico.

LIBRI RICEVUTI

Domenico Grimaldi (Gino) - Poesie - Ed Gabrieli - Roma - L. 1.800 - (1.000 più le spese postali, per i soci: scrivere Sezione ANGPS Roma).

Ecco un nuovo poeta naïf, ma di produzione e intendimenti ben diversi dall'altro, Di Mauro, che abbiamo presentato nell'ultimo numero del 1976.

Domenico Grimaldi, nostro Associato pensa e si esprime in versi con un fraseggio di estrema semplicità, con cura di rima ma non sempre di metrica su ogni argomento che l'osservazione della vita gli sottoponga o proponga. Non si propone il Grimaldi fini sociali o moralistici egli descrive solo quanto vede con una poetica semplice, con occhio pulito e, talvolta, anche disincantato.

Guida pratica per equo indennizzo e pensioni privilegiate a cura del dr. Teodoro Liccardo - Ed. Problemi sociali - Roma 1977 - L. 2.500 da versare su c/c postale 16109001, intestato all'Autore, via Duilio, 13 - Roma.

« non rifiutare un beneficio a chi vi ha diritto, quando è in tuo potere di farlo » Salomone

Non è il primo di volumi che trattano questa materia ma questa nuova fatica del dottor Liccardo, che segue la sistematica di precedenti opere dello stesso Autore, presenta vive doti di stringatezza e semplicità. Nel volume si riscontrano non soltanto nuove e di-

verse norme, ma una più agile dialettica ed in un quadro più organico che consente al lettore di conoscere presto e bene quello che maggiormente può interessare.

Gli appartenenti alle categorie cosiddette « protette » ne ricavano quindi notevole beneficio, soprattutto per la carenza di analoghe, aggiornate e similari sintesi nella materia della pubblicistica delle pensioni privilegiate che viene altresì integrata da alcuni cenni sulle pensioni ordinarie civili e militari dello Stato: altri capitoli sono:

- CAUSA E CONCAUSA DI SERVIZIO;
- MISURA PENSIONI DI GUERRA E STATALI;
- LA SCALA MOBILE 1977 SULLE PENSIONI STATALI ED I.N.P.S.;
- VARIE DI GIURISPRUDENZA;
- INFORMAZIONI - NOTIZIE - COMMENTO -

NOTE:
MODULI DI DOMANDE.

Il manuale intende offrire un appoggio di conoscenza direttamente a coloro che, nel dedalo delle leggi e leggine che si accavallano con impressionante periodicità, non sempre sono in condizione di districarsi e rendersi conto dei diritti, delle procedure e dell'iter necessari al conseguimento di determinati benefici.

Nonostante i notevoli aumenti dei costi, il volume ha un prezzo indubbiamente modesto.

Il 26 gennaio u.s. la Commissione interni della Camera ha definitivamente approvato il disegno di legge governativo che modifica l'ordinamento degli istituti abilitati all'esercizio del credito pignoratorio ed estende la normativa a quanti effettueranno questo tipo di operazione anche saltuariamente. La nuova legge, tende principalmente ad ottenere l'identificazione di colui che prende un prestito in denaro dando in pegno beni mobili.

Tale misura è determinata da necessità di ordine pubblico e ha lo scopo di limitare due fenomeni attualmente molto diffusi: la tendenza di numerosi possessori di beni mobili, acquistati con patto di riservato dominio, a dare in pegno i beni stessi prima ancora di esserne divenuti proprietari, e il ricorso agli istituti di credito su pegno da parte di persone che intendono disfarsi di oggetti di provenienza illecita per realizzarne il valore.

A questo fine, la legge sancisce per il prestatario l'obbligo di dimostrare con un valido documento la propria identità personale e per il prestatore quello di registrare, per ogni operazione di credito, le generalità e il domicilio sia di colui che ha dato il pegno sia di colui che esibisce la polizza per l'estinzione del prestito, oltre ad una descrizione dei beni impegnati; consente che la polizia giudiziaria, su delega del giudice, esami, nel corso delle proprie indagini, il registro tenuto da quanti effettuano crediti su pegno; la legge, infine, commina, un'ammenda compresa tra un minimo di centomila e un massimo di un milione di lire a quanti violino gli obblighi previsti dalla legge stessa, nonché la revoca dell'autorizzazione per i casi più gravi.

RICORSI ALLA CORTE DEI CONTI

I soci Innella Nunziato e Fabbri Ubaldo, rispettivamente della Sezione di Genova e di Roma, lamentano di non aver notizia di ricorsi inoltrati da anni alla Corte dei Conti, senza fornire precisi elementi per rintracciare le pratiche. Si pregano, pertanto, gli interessati di far pervenire qualsiasi riscontro in copia fotografica per tentare un utile intervento.

INIZIATIVE SUGLI ESONERI FISCALI PER PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE

Se la legge (è la 15-7-1950 n. 539 art. 1) estende i benefici spettanti ai mutilati e invalidi di guerra anche ai mutilati e invalidi per servizio, perché anche l'esonero dalla imposta sul reddito prevista per le prime non si estende alle seconde? Ciò avviene per virtù del D.P.R. 29-9-71 n. 601 art. 34 che esenta dalla imposta non l'importo delle pensioni privilegiate ordinarie ma gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie.

Per risolvere la questione, apprendiamo dal «Corriere del Mutilato», organo dell'UNMS che sono in corso due iniziative: una quella del ricorso giurisdizionale contro uno dei provvedimenti amministrativi di diniego dall'esonero per pensioni privilegiate, e l'altra, portata avanti, da quel sodalizio, per un provvedimento legislativo di modifica che elimini questa discriminazione.

INTERROGAZIONI IN PARLAMENTO

Ai ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, dell'agricoltura e foreste, di grazia e giustizia e del tesoro.

Per sapere: se siano a conoscenza del mal contento esistente tra i pensionati dei Corpi di polizia per il mancato pagamento dei miglioramenti decisi con la legge 15 novembre 1975, n. 572;

le ragioni dei ritardi nella concessione dei benefici tanto attesi e indispensabili per fronteggiare solo in piccola parte il rincaro del costo della vita;

quali provvedimenti intendano adottare per garantire la sollecita applicazione della legge.

11 novembre 1976

on.li Sergio Flamigni, Anna Maria Ciai Trivelli



Il 17 gennaio è deceduto a Catanzaro il socio di quella Sezione Ten. Generale (a) Ferrara Gaetano nato a Serra S. Bruno l'8-9-1912.

Giovanissimo (1933) Ufficiale in s.p.e dell'Esercito, transitò nel Corpo delle Guardie di P.S. il 16 agosto 1943 con il grado di Capitano. Promosso Maggiore nel 1949, Colonnello nel 1963, raggiunse il grado di Generale nel 1971.

Comandante del Nucleo di Livorno, del Reparto Mobile di Torino, del Nucleo di Foggia, del Reparto Mobile di Napoli, del Raggruppamento di Bari, Ufficiale Superiore addetto all'Ispettorato di Firenze, Colonnello addetto alla Circostrizione di Napoli, Ispettore della XIV Zona di Reggio Calabria, dedicò tutta la sua nobile esistenza al servizio della Nazione.

«Fiamme d'oro» si associa al profondo dolore dei familiari e della Sezione di Catanzaro.

OFFERTE PER FIAMME D'ORO

Il Cav. De Felice Alfredo della Sezione ANGPS di Varese ha inviato la somma di lire 1.800 quale offerta in favore del periodico «Fiamme d'Oro».

La Signora Irma Magini Pincini di Urbino ha inviato la somma di lire 500 quale offerta in favore del periodico «Fiamme d'Oro».

Il Cav. Uff. Comparato Antonio della Sezione ANGPS di Varese ha versato la somma di lire 10.000 quale abbonato sostenitore del periodico «Fiamme d'Oro».

La Signora AULICINO Anita - vedova del M.ilo AULICINO Stanislao - della Sez. di Pescara ha versato la somma di L. 10.000 quale Abbonata Sostenitrice al periodico «Fiamme d'Oro».

Ill.mo Sig. V. Presidente Nazionale Dott. Udalrico Caputo, in riferimento al Suo accorato articolo apparso nelle «Fiamme d'Oro», n. 10 del mese di novembre-dicembre 1976, in linea di massima sono d'accordo con Lei, nulla da eccepire.

Però, a mio modesto giudizio, devo affermare categoricamente, che senza determinazione e un adatto strumento, ben definito democraticamente, la strutturazione della riforma, o meno, della Polizia, darà sempre un sviluppo negativo, qualsiasi forma e sistema che ad essa si voglia dare.

Inoltre, è da premettere innanzi tutto, bisogna pensare che di fronte a noi c'è l'Italia; per cui, teniamo presente, non c'è solo l'oggi, ma anche il domani, ciò significa — la storia ci insegna — che se non c'è forza, non c'è difesa né all'interno, né ai confini; questo, per dare anche un cenno sulla smilitarizzazione.

Poi, riferendomi al Suo giusto invito, ove ha detto fra l'altro:..., la base va sentita e nella base, di pieno diritto, vi è tutto il personale in congedo.

Purtroppo devo denunciare con rincrescimento, che il personale di P.S. in pensione, non soltanto è respinto, ma neanche accettato.

Antonino Gallarino

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUARDIE DI P.S.
VIA STATILIA, 30 - 00185 ROMA

Socio Quaglia Vittoria,
Sezione ANGPS - NOVARA

Spett.le Direttore

Essendo stato collocato in pensione il 1° gennaio 1976 col grado di Appuntato, in base alla legge 336 e dopo oltre 35 anni di servizio effettivo, vorrei sapere se la pensione — attualmente calcolata al 80% — è giusta oppure se sarà rivalutata a 94,40%, come più volte ho sentito parlare.

Inoltre, nel n. 10 del nostro giornale veniva riferito che l'aumento mensile dell'indennità integrativa dal 1-1-77 sarebbe stata di lire 13.306, invece sulla pensione di gennaio 1977 ho avuto un aumento di sole lire 5.000.

Certo che la risposta potrà interessare un gran numero di ex colleghi nelle mie stesse condizioni, anticipatamente ringrazio e porgo i più distinti saluti.

Vittorio Quaglia

1) Con l'entrata in vigore della legge 29 aprile 1976 n. 177 (G.U. n. 120 del 7-5-1976) la percentuale della misura delle pensioni per il personale militare e civile, collocato a riposo non anteriormente al 1° gennaio 1976, è aumentata del 18%, corrispondente al 94,4% per coloro che raggiungano il massimo degli anni di servizio. Per 35 anni di servizio spetta l'83,780%.

2) Sulla pensione di gennaio 1977 l'indennità integrativa si riferisce ai primi 12 giorni di gennaio; infatti L. 13,300 : 30 = 443,533 x 12 = L. 5322,399.

Illustrissimo Sig. Presidente,

con riferimento alla Sua gentile risposta del 15-4-1976 riguardante la mia lettera in data 19-1-1976, mi sono permesso, per eventuali innovazioni, inviare alle Camere le petizioni che trascrivo in calce (tra le tante che ho in programma) riferendomi all'art. 50 della Costituzione.

Sig. Presidente Le sarei grato e con preghiera di volere pubblicare sul periodico di «Fiamme d'Oro» le succitate petizioni.

1) equo indennizzo

Colangelo Vincenzo, da Parma, chiede che venga modificata la legge 23 dicembre 1970, n. 1094 al fine di consentire che dell'equo indennizzo possa beneficiare

anche il personale militare collocato in quiescenza anteriormente all'1-1-1970.

Camera dei Deputati al n. 116. - Senato della Repubblica. E' stata annunciata all'Assemblea del Senato nella seduta del 19 novembre 1976. Essa reca il n. 41 ed è stata assegnata alla 4ª Commissione permanente, competente per materia.

2) pensioni privilegiate ordinarie

Colangelo Vincenzo, da Parma chiede che vengano modificate le norme relative alle pensioni privilegiate ordinarie in modo che l'aumento venga commisurato alla gravità dell'infermità e non come percentuale sulla pensione ordinaria.

Camera dei Deputati al n. 147. - Senato della Repubblica. E' stata annunciata all'Assemblea del Senato nella seduta del 10 gennaio 1977. Essa reca il n. 51 ed è stata assegnata alla II Commissione permanente, competente per materia.

Spett.le Direttore

Mi permetto sottoporle, in breve, alcuni quesiti, sperando di leggerne le risposte nel prossimo numero della rivista:

1) Come e perché a Pordenone, non esiste la Sezione dell'ANGPS;

2) Ho rinnovato l'abbonamento a «Fiamme d'Oro» per il 1977, ma ho da far presente che, il numero del mese di ottobre mi è pervenuto appena il 15 gennaio, ed il n. 10 novembre-dicembre, il 25 gennaio. Come mai? E' sempre colpa della Posta?

Le notizie più interessanti giungono con molto ritardo. Sono iscritto alla Sezione di Varese (Tessera n. 1) e ricevo più tempestivamente notizie tramite circolari diramate da quella Sezione, che dalla rivista;

3) Anche il sottoscritto è un Maresciallo di 1ª classe, in pensione dal settembre 1965, dopo 35 anni e sei mesi di Polizia, preceduti da due anni di sergente d'artiglieria (1924-1926) e non può beneficiare della legge del 13-12-1965, n. 1366, né quella del 20-12-1966, n. 111 né quella del 1-7-1970, data in cui fu istituito il grado di «scelto». Non pretendo nulla; ma faccio presente che tutto questo cazzabuglio di leggi e leggine, di questa Repubblica, ha favorito gli ultimi arrivati, con 15-20 anni di servizio, rimanendo indietro coloro che, anno per anno, servizi su servizi, in tutti i rami della Polizia, con sempre classifica di «ottimo» (un tempo era difficile essere classificato tale) e qualche promozione per «merito», accumularono 35-40 anni di servizio.

In parte, ed a ragion veduto mi associo alla lettera del socio Brig.re Ganzarolo riportata a pag. 11 del n. 10 di «Fiamme d'Oro».

4) Il sottoscritto non ha ancora ricevuto gli arretrati dell'indennità di servizio.

La pratica, per quanto mi è stato comunicato dalla Sezione di Varese, è giacente presso quell'ufficio Provinciale del Tesoro, in quanto, il solerte Ministero si ostina ad inviare quanto mi compete, a quell'ufficio, nonostante che dal luglio 1975, a mezzo raccomandata, informai di essermi trasferito a Pordenone. In attesa che Varese trasmetta a quest'ufficio del Tesoro, la pratica, dopo, dovrà attendere ancora due o tre mesi, se tutto va bene, la liquidazione che mi spetta. Pordenone va molto a rilento, un'altra precedente pratica, pensione privilegiata a vita, dopo il solito giro — Ministero — uff. Prov. Tesoro Varese, giunta a marzo 1976 in questi uffici del Tesoro, mi è stata pagata in novembre u.s. Come si lavora oggi!...

Mi scusi, e con distinti ossequi

Carmine Morelli
M.ilo P.S. 1ª cl. in pensione
Via Ricchieri, 11 - Pordenone

segue a pag. 12

seguito dalla pag. 11

Desidererei conoscere — se possibile — se fra le tante proposte fatte al Ministero Interni - Div. F.A.P. - Roma; ne sia stata espressa una sinceramente umana a favore degli ex appuntati di P.S. in pensione, e cioè: « Perché non concedere loro la promozione a Vice-Brigadiere a "Titolo Onorifico" »?

Tale riconoscimento è già da anni esteso agli ex combattenti della prima guerra mondiale 1915-18, i quali ovviamente, assai vecchi — hanno avuto il conforto — se anche tardivo di un giusto premio morale. *Da notarsi che la promozione a « Titolo Onorifico » non apporta nessuno aggravio materiale all'Amministrazione Ministeriale nei confronti dei promossi al grado superiore perciò basta un « semplice decreto » al precipuo scopo di premiare i precitati anziani ex Appuntati, i quali, elementi arruolatisi nella Polizia nel 1926-27, in atto hanno dai 70-78 anni di età.*

Di « Decreti », abrogazioni, modifiche, interrogazioni, ecc., ecc., ne sono stati fatti a foga, ma penso che tra i più giusti e meritevoli sia quello ripetutamente messo in evidenza nel presente scritto.

In « Fiamme d'Oro » n. 6 del giugno 1976 mi ha colpito il contenuto della pagina 5, il cui autore si firma: « M.P. », col titolo: una Categoria benemerita: Gli appuntati (Considerazioni e proposte).

Quanto propone il Sig. M. P. è giusto ed umano evitando così, (una volta per sempre), l'amarrezza e lo sconforto di tanti ex vecchi appuntati di Pubblica Sicurezza, i quali meritano quei riconoscimenti finora negatigli — non per demerito — ma forse dalla sorte avversa!

L'articolista M.P. fa altresì noto che, presso organismi non statali, i dipendenti godono di alcune importanti agevolazioni di carriera, perorando che ciò avvenga pure per i vecchi ex appuntati di P.S. in pensione.

Lo scrivente, per i molteplici meriti acquisiti nei 32 anni di effettivo servizio nella Polizia, è stato più volte proposto al grado superiore, cioè da Appuntato a Vice-Brigadiere di P.S. Dette segnalazioni furono fatte da alte Autorità Ministeriali, ma da Roma nessuna di questa ebbe esito favorevole. Perché?

Per conoscere quale elemento sia il compilatore dal presente scritto, basterà consultare la *Cartella personale* presso il Ministero Interni - Div. F.A.P. - deducendone la veridicità su quanto esposto: *ne farà fede il mio « Curriculum Vitae ».*

Con la certezza di vedere esaudito il « desiderata » dei vecchi ex appuntati di P.S., prego codesto Comitato di Redazione voler gradire molte sincere scuse unitamente a deferenti ossequi.

Paolini Cav. Vittorio

Via Luigi Ademollo, 10 - 57100 Livorno

OGGETTO: Maresciallo di P.S. P. CI. in congedo Bezia Giuseppe - Opzione per rifliquidazione della pensione ordinaria: T.U. n. 1092/1973 artt. 117 e 118.

Al Maresciallo di 1° CI. (c) Bezia Giuseppe
Via del Corso n. 51 - GORIZIA

e, per conoscenza:

Alla Sezione ANGPS di
GORIZIA

In relazione alla sua richiesta al nostro S. Ten. Squarcione si comunica che dall'esame accurato degli atti personali presso il Ministero dell'Interno, è emerso che la Prefettura di Gorizia, in sede di accoglimento dell'opzione da Lei prodotta al fine di ottenere il ricongiungimento del servizio reso nella qualità di richiamato, protratto oltre la data della concessione dell'assegno perequativo (27-2-1973) ma per la durata inferiore ad anni 1, si è pronunciata negativamente in virtù del disposto degli artt. 117 e 118 del T.U. 29-12-73, n. 1092.

Infatti per l'art. 118 suscitato il periodo di servizio prestato da richiamato di durata inferiore ad anni 1 non è purtroppo, valutabile nella determinazione del trattamento di quiescenza.

Questa condizione lascia invariata la decorrenza della pensione ordinaria o privilegiata liquidata alla data del collocamento, non ricollocamento, in congedo e in base agli assegni e indennità in vigore a quell'epoca.

Poiché il suo collocamento a riposo precede la decorrenza dell'entrata in vigore della legge 27-10-1973, n. 628, resta purtroppo escluso il trattamento con l'assegno perequativo.

A seguito di ciò è stato sollecitato il reperimento degli atti intercorsi fra la Prefettura di Gorizia e il Ministero per una sollecita definizione della pratica di pensione privilegiata.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Ten. Gen. (a) dott. Remo Zambonini)

SEZIONE ANGPS DI TORINO

RETTIFICA

OGGETTO: Assemblea Generale annuale - 19 dicembre 1977

ALLA PRESIDENZA NAZIONALE
DELL'ASSOCIAZIONE DELLE GUARDIE DI P.S.
ROMA

In merito alla circolare n. 111 - ANGPS - Mass. 8-3 del 27 dicembre 1976, si segnala che alla pag. 4, ultima capoverso, evidentemente per errore di trascrizione, è detto che la Sezione di Torino era contraria alla norma che disponeva di: « Consentire la iscrizione del Socio sostenitori a parziale modifica dell'art. 5 alla Sezione della località di servizio anziché alla Sezione di Roma ».

Invero la Sezione di Torino, come prova il carteggio avuto in passato con codesta Presidenza, ha sempre sostenuto la diretta iscrizione dei Soci sostenitori alle Sezioni ove prestano servizio.

Inoltre, a pag. 3, il Socio Alessiani Francesco, viene indicato quale Vice Presidente di questa Sezione, mentre in effetti tale carica è ricoperta dal Sig. Ausalone Alfonso, che partecipò all'Assemblea a capo della rappresentativa di Torino.

IL PRESIDENTE
(V. Quest. Barbanti dr. Salvatore)

35763 — Sezione III pensioni civili, 29 aprile 1975: Pres. (ff.) D'Alena V. — Est. Petrucci — P.G. Vincenti — Merziali — Ministero interno.

Competenza e giurisdizione — Corte dei conti — Ricongiunzione servizi e recupero somme — Questione di mero pagamento — Esclusione — Giurisdizione della Corte — Sussistenza.

Pensioni civili — Valutazione servizi — Ricongiunzione dei servizi resi nella soppressa milizia della strada e nel Corpo guardie di P.S. — Rifusione delle quote di pensione già riscosse — Esclusione.

(L. 27 febbraio 1963 n. 225: disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, art. 2).

La Corte dei conti è competente a giudicare in merito ad una controversia concernente la ricongiunzione dei servizi (nella specie, resi nella milizia della strada e nella P.S.) ed il conseguente recupero dei ratei di pensione già riscossi per il primo dei due servizi, trattandosi di questione non di mero pagamento ma di esame degli effetti della ricongiunzione degli azidetti servizi.

La ricongiunzione dei servizi, resi nella soppressa milizia della strada e nel corpo delle guardie di P.S., di cui alla L. 27 febbraio 1963 n. 225 (che estende a talune categorie del personale del Corpo delle guardie di P.S. le disposizioni contenute nella L. 8 novembre 1956 n. 1326), pur avendo carattere imperativo, non può comportare l'obbligo della rifusione delle quote di pensione già riscosse anteriormente al 1 luglio 1963.

35206 bis/Ord. — Sezione III pensioni civili, 11 settembre 1974: Pres. (ff.) D'Alena V. — Est. Petrucci — P.G. Mesiano — Giannelli (avv. Capanna) — Ministero interno.

Costituzione della Repubblica Italiana — Principi fondamentali ed eguaglianza — Pensioni civili e militari — Liquidazione della pensione — In genere — Anzianità minima — Sottufficiali di P.S. — Art. 32, comma III, l. n. 460 del 1958 — Esclusione nel caso della cessazione dal servizio per condanna penale — Contrasto con l'art. 3 cost. — Non manifesta infondatezza.

(Cost., art. 3 — r.d. 18 novembre 1920 n. 1626: che estende il nuovo regime delle pensioni ai militari del Regio esercito e della Regia marina — l. 3 aprile 1958 n. 460: stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, art. 32, c. III).

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 cost., dell'art. 32, c. III, l. 3 aprile 1958 n. 460, il quale riconosce il diritto a pensione ai sottufficiali di P.S. dispensati dal servizio per inidoneità alle funzioni del proprio grado e per scarso rendimento, che abbiano maturato l'anzianità minima di 15 anni, escludendo così dall'ambito della sua applicazione i sottufficiali rimossi dal grado o cessati dal servizio per condanna penale; tale limitazione crea disparità di trattamento tra i sottufficiali e gli ufficiali dello stesso Corpo, i quali ultimi in virtù dell'art. 12 r.d. 18 novembre 1920 n. 1626, possono conseguire il trattamento pensionistico con l'anzianità minima, anche se rimossi dal grado o cessati comunque dal servizio per effetto di condanna penale.

7. — Sezione I, 8 settembre 1975: Pres. Tempesta — Est. Storaci — P.G. Todaro — P.G. c. Biaggini e Montesano.

Competenza e giurisdizione — Corte dei conti — Responsabilità amministrativa — Militari — Ufficiale di complemento — Giurisdizione della Corte dei conti — Sussistenza.

Responsabilità amministrativa — Danno erariale — Danno diretto — Azione — Prescrizione decennale — Decorrenza.

L'ufficiale di complemento è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa, in quanto legato allo Stato da un rapporto caratterizzato dal requisito essenziale della volontarietà e titolare pertanto di uno status che, sebbene non assimilabile del tutto a quello dell'ufficiale in servizio permanente effettivo, ha con esso aspetti comuni, che inducono a differenziarlo dalla situazione giuridica propria del militare in servizio obbligatorio.

Il termine di prescrizione decennale dell'azione di responsabilità amministrativa, decorre, nell'ipotesi di danno erariale diretto, dalla data dell'evento generatore del danno, dal momento, cioè, nel quale diventa certa ed attuale la menomazione patrimoniale dell'erario.

Sezione I, 28 giugno 1974, n. 788 (parere) — Pellegrino — Ministero dell'Interno (ricorso straordinario).
Impiegati dello Stato — Benefici combattentistici — Dipendente sospeso cautelatamente — Collocamento a riposo ex art. 3 l. n. 336 del 1970 — Esclusione.

(L. 24 maggio 1970, n. 336: norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, art. 3).

Il beneficio del collocamento a riposo volontario, previsto dall'art. 3 l. n. 336 del 1970, in favore dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici ex combattenti ed assimilati, può essere disposto solo nei confronti del dipendente in servizio; legittimamente, dunque, l'amministrazione nega il detto beneficio ad un dipendente in posizione di sospensione cautelare dall'impiego.

CONSIGLIO DI STATO

Commissione speciale, 1° febbraio 1974, n. 20/73 (parere) — Presidenza del Consiglio dei ministri.

Impiegati dello Stato — Benefici combattentistici — l. n. 336 del 1970 — Orfani e vedove dei perseguitati politici e razziali — Applicabilità — Esclusione.

(L. 24 maggio 1970, n. 336: norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, art. 1).

I benefici previsti dalla l. 24 maggio 1970, n. 336 in favore degli ex combattenti e categorie assimilate, non sono applicabili agli orfani ed alle vedove dei perseguitati politici antifascisti e razziali. (Omissis).

39966 — Sezione V pensioni di guerra, 14 dicembre 1974: Pres. (ff.) Bruccaleri — Est. Bonacci — P.G. Simonelli — Iacoboni — Ministero tesoro.

Pensioni di guerra — Figli — Orfani di madre — Attribuità della pensione — Inabilità al lavoro del padre superstite — Art. 26 l. n. 648 del 1950 — Questione di legittimità costituzionale — Contrasto con l'art. 3 cost. — Manifesta infondatezza.

(Cost., art. 3 — l. 10 agosto 1950 n. 648: riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, art. 62 c. 3).

Pensioni di guerra — Figli — Orfani di madre — Attribuità della pensione — Condizione — Inabilità al lavoro del padre superstite — Presunzione di cui all'art. 74 l. n. 313 del 1968 — Compimento del sessantacinquesimo anno — Applicabilità.

(L. 18 marzo 1968 n. 313: riordinamento della legislazione pensionistica di guerra, art. 74).

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per assertedo contrasto con l'art. 3 cost., dell'art. 62, c. 3, della l. 10 agosto 1950 n. 648,

segue a pag. 14

Il periodico « FIAMME D'ORO » è la « Voce » dei militari in congedo del benemerito Corpo delle Guardie di P.S., raccolti nell'Associazione Nazionale Guardie di P.S.

Tenere in vita il periodico costituisce, certo, un grande impegno ed un notevole sforzo finanziario. Ma occorre ricordare che in democrazia, soltanto attraverso un organo di stampa è possibile levare alta la propria voce per farsi ascoltare.

IL COMITATO DI REDAZIONE

in base al quale gli orfani di donna morta per causa di guerra possono conseguire pensione di guerra solo quanto il padre superstite sia inabile al lavoro, non potendo la situazione degli orfani di madre essere considerata del tutto equivalente a quella degli orfani di padre. Ai fini della concessione della pensione di guerra a orfano di madre deceduta per causa di guerra, l'invalidità al lavoro del padre superstite si presume al compimento del sessantacinquesimo anno di età, dovendo tale presunzione, posta dall'art. 74 l. 18 marzo 1968 n. 313, ritenersi applicabile anche nel caso sopraconfigurato.

44693 — Sezione IV pensioni militari, 20 aprile 1975: Pres. Crudeli — Est. Ansalone — P.G. Nicoletti G. — Punzo (avv. Fonzi) — Ministero difesa.

Pensioni militari — Pensioni privilegiate — Infermità — Turbe del carattere e della condotta che hanno determinato il suicidio — Dipendenza — Condizioni.

(D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092: t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

Dipende da causa di servizio l'infermità di natura endogeno-costituzionale, nella specie «turbe del carattere e della condotta», in seguito alla quale è avvenuto il suicidio di un militare di leva sottoposto a situazioni psicotraumatizzanti di notevole intensità (mutamento di vita, di abitudini, allontanamento dal proprio nucleo familiare, inserimento nella vita di gruppo, ecc.).

44918 — Sezione IV pensioni militari, 20 ottobre 1975: Pres. (ff.) Monacelli — Est. Moretti — P.G. De Pascalis — Napoli (avv. Jaconis) — Ministero difesa.

Pensioni militari — Pensioni ordinarie — Sottufficiale dei carabinieri in rafferma annuale dopo tre rafferme triennali — Carriera continuativa — E' tale.

(L. 18 ottobre 1961 n. 1168: norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri).

Anteriormente alla l. n. 1168 del 1961 gli appartenenti all'arma dei carabinieri, ammessi alla terza rafferma, si consideravano ad ogni effetto come passati in carriera continuativa; di conseguenza, deve ritenersi tale il sottufficiale in rafferma annuale, che abbia già fruito delle tre rafferme biennali, senza necessità di alcuna sua manifestazione di volontà al termine della rafferma annuale.

45042 — Sezione IV pensioni militari, 27 giugno 1975: Pres. (ff.) Monacelli — Est. Gramigna — P.G. Rossi — Traini — Ministero difesa-marina.

Pensioni militari — Sottufficiale — Passaggio all'impiego civile — Servizio militare — Diritto ad autonoma pensione — Non sussiste.

(D.P.R. 5 giugno 1965 n. 758: nuove norme sul cumulo di pensioni e stipendi a carico dello Stato, art. 4).

In base all'art. 4 del D.P.R. 5 giugno 1965 n. 758 il cumulo fra il trattamento pensionistico ordinario diretto e quello di attività è escluso nei casi in cui il nuovo servizio costituisce derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto; di conseguenza, non spetta al sottufficiale di marina cessato, nella specie, dal s.p.e. per contemporanea nomina — riservata ai militari — a posto nell'impiego civile.

45336 — Sezione IV pensioni militari, 28 ottobre 1975: Pres. (ff.) Pastore — Est. Pomponio — P.G. Aricò — Narcisi (avv. Agostini) — Ministero difesa.

Pensioni militari — Trattamento privilegiato — Infermità — Lesione tubercolare apico-sottoclaveare causata da altra infermità già riconosciuta — Dipendenza da causa di servizio — Sussiste.

Pensioni militari — Trattamento Privilegiato — Domanda per constatazione dell'infermità — T.B.C. polmonare apicale sinistra — Interdipendenza con altro trauma già constatato e riconosciuto dipendente da causa di servizio — Tardività — Esclusione.

(D.l.lgt. 1 maggio 1916 n. 497: recante semplificazione alla procedura per la liquidazione delle pensioni privilegiate di guerra, art. 9 — t.u. 29 dicembre 1973 n. 1092: t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, art. 169).

Sussiste rapporto causale fra il trauma in regione clavicolare sinistra — riportato in servizio per investimento automobilistico — e l'insorgenza, nella stessa sede, della «lesione tubercolare apico-sottoclaveare»; di conseguenza, come la prima infermità (già riconosciuta ed ascritta a categoria di pensione), anche la seconda dipende da causa di servizio in correlazione cronologica con il sofferto trauma-toracico.

Non può eccepirsi la tardività di specifica domanda inoltrata per la constatazione di una infermità (nella specie «T.B.C. polmonare apicale sinistra») e, quindi, la decadenza dal diritto a trattamento di privilegio in ordine ad essa — ai sensi dell'art. 9 d.l.lgt. 1 maggio 1916 n. 497 e successivo art. 169 t.u. 29 dicembre 1973 n. 1092 — se detta infermità è in relazione di interdipendenza con altro trauma già constatato e riconosciuto dipendente da causa di servizio.

43563 — Sezione IV pensioni militari, 20 marzo 1975: Pres. Crudeli — Est. Alonzo — P.G. Aricò — Petri (avv. Villa) — Ministero difesa.

Pensioni militari — Perdita della pensione — Ripristino — Militare condannato e poi riabilitato — Decorrenza — Dalla data dell'istanza.

(L. 8 giugno 1966 n. 424: abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico — r.d.l. 3 giugno 1938 n. 1032: norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito, art. 1).

Pensioni militari — Valutazione servizi — Servizio nelle FF.AA. della R.S.I. — Valutabilità — Esclusione.

Pensioni militari — Valutazione servizi — Militare condannato e poi riabilitato — Periodo di carcerazione preventiva in attesa di giudizio — Successiva condanna — Valutabilità — Esclusione.

(T.u. 21 febbraio 1895 n. 70: t.u. delle leggi sulle pensioni civili e militari, art. 54 n. 4).

Pensioni militari — Valutazione servizi — Militare condannato e poi riabilitato — Periodo di libertà provvisoria in attesa di giudizio — Valutabilità.

Il trattamento di quiescenza a favore di militare privato del grado il quale, dopo la sentenza di riabilitazione, ha presentato istanza di pensione (nella specie il 4 giugno 1965) decorre da questa data — per effetto dell'intervenuta sentenza 15 giugno 1967 n. 78 della Corte costituzionale dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del r.d.l. 3 giugno 1938 n. 1032 (che stabilisce la perdita del diritto a pensione per i militari incorsi, per condanna penale, nella perdita del grado) — e non dal 1 agosto 1966, data in cui la l. 8 giugno 1966 n. 424 ha abrogato le disposizioni che prevedono la perdita, la riduzione e la sospensione delle pensioni a carico dello Stato e di altri enti pubblici.

Non è utile, ai fini di pensione, il periodo in cui il militare abbia aderito alle forze armate della R.S.I., trattandosi di servizio reso alle dipendente di autorità illegittima.

Non è utile, ai fini della concessione della pensione in favore di militare condannato e successivamente riabilitato, il periodo di carcerazione preventiva in attesa di giudizio, da considerare trascorso in espiazione della pena successivamente inflittagli.

segue a pag. 15

261456 — Sezione I pensioni di guerra, 16 maggio 1974: Pres. (ff.) De Angelis — Est. Natale — P.G. D'Amore — Monghili — Ranaglia (avv. Dottarelli) — Ministero tesoro.

Pensioni di guerra — In genere — Diritto alla pensione — Requisito della cittadinanza italiana — Nozione — Momento della rilevanza.

(D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092: t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

Pensioni di guerra — In genere — Diritto alla pensione — Apolide — Spettanza — Condizioni.

(Cost. art. 10 — d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092).

Per cittadino italiano deve intendersi chi ha la cittadinanza italiana, non chi ha i requisiti per conseguirla eventualmente in futuro, e detto requisito nel soggetto passivo dell'evento bellico deve essere presente al momento dell'evento stesso, e non già in epoca successiva.

Lo status di apolide di una persona residente in Italia non osta alla concessione del trattamento pensionistico di guerra per i danni subiti a seguito di evento bellico, e ciò conformemente a norme di equità (chè, altrimenti, l'apolide pur soggetto agli obblighi discendenti dalla legge italiana, quale la prescrizione di servizio militare, rimarrebbe privo di tutela giuridica in caso di lesione dei propri diritti) e alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, alle quali fa riferimento l'art. 10 della costituzione italiana.



PELLEGRINAGGI ED ATTIVITA' TURISTICHE

La Sezione Combattenti e Reduci di Roma «Ponte - Regola - Trastevere», d'intesa con altre Associazioni combattentistiche e d'arma, promuove un

PELLEGRINAGGIO AD EL ALAMEIN E CEFALONIA dal 15 al 28 ottobre 1977 con la turbonave italiana «Ausonia» della Compagnia Adriatica di Navigazione con il seguente itinerario: VENEZIA - BRINDISI - ALESSANDRIA (Sacriario militare di El Alamein con deposizione di una corona di alloro nel 35° anniversario della battaglia) - ANTALYA (Turchia) - RODI (Grecia) - SMIRNE - CRETA - CEFALONIA - RAGUSA/DUBROVNIK (Jugoslavia) - BARI - VENEZIA. Quote da L. 250.000 in su.

Sono invitati i combattenti ed i reduci di tutte le guerre, i familiari dei caduti e dispersi e tutti coloro che intendono unirsi in questo atto di omaggio.

Poiché l'approdo ad Argostoli (Cefalonia) con pellegrinaggio alla «Fossa dell'eccidio» della divisione Acqui — in base ad accordi con la compagnia di navigazione — potrà aver luogo a condizione che si raggiungano almeno 200 iscrizioni entro il 15 maggio p.v., la Sezione «Ponte - Regola - Trastevere» consiglia agli interessati di iscriversi al pellegrinaggio al più presto e comunque non oltre il suddetto termine del 25 maggio 1977.

L'organizzazione del pellegrinaggio, in considerazione dei brillanti successi riportati nella esecuzione dei numerosi pellegrinaggi che ha organizzato negli ultimi quattro anni, è stata affidata all'A.R.C.E.I. (Associazione Italiana Relazioni Culturali con l'Estero, Via Sicilia 154 - Roma 00187 - Tel. 464.941), alla quale gli interessati potranno rivolgersi per informazioni ed iscrizioni. Inoltre la Sezione ANCR «Ponte - Regola - Trastevere» preannuncia il seguente CALENDARIO di pellegrinaggi:

— 23 Aprile - 30 Aprile: PALMA DI MAJORCA - MINORCA (Sacriario dei Caduti Italiani di Mahon) con «tour» facoltativo della Spagna, su nave «Canguro».

105724 — Sezione II pensioni di guerra, 17 giugno 1975: Pres. (ff.) Cappiello — Est. Borgognone — P.G. Docimo — Di Stefano (avv. Fonzi) — Ministero tesoro.

Pensioni di guerra — Causa di servizio di guerra — Infermità — Nervose e mentali — Schizofrenia — Fattispecie — oggetto deportato in Germania — E' aggravata a causa del servizio di guerra.

Corte dei conti — Giudizi in materia di pensioni di guerra — Constatazione delle infermità — Termini — Sospensione — Nei confronti dei dementi — Art. 24 l. n. 1240 del 1961 — E' applicabile anche ai dementi di fatto.

(L. 9 novembre 1961 n. 1240: integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra, art. 24).

Deve considerarsi aggravata a causa del servizio di guerra la infermità psichica (schizofrenia) che, accertata in una visita collegiale del 1963, risulti — sia pure a livello di sindrome ipocondriaca — preesistente in un soggetto deportato in Germania, qualora le prime concrete manifestazioni siano state constatate in epoca immediatamente successiva al ritorno dalla prigionia; in tale caso può ammettersi che la prigionia di guerra abbia costituito l'elemento scatenante dell'infermità psichica la quale, in diverse condizioni, avrebbe potuto restare quiescente, ovvero presentare un più lento e benigno decorso.

La sospensione del termine di cinque anni entro cui deve essere stata constatata l'infermità oggetto di domanda ai fini di pensione di guerra, sospensione prevista dall'art. 24 l. 9 novembre 1961 n. 1240 nei confronti dei dementi finché duri l'incapacità, riguarda anche il demente di fatto (nella specie trattavasi di un soggetto affetto da schizofrenia non interdetto né inabilitato, prigioniero in Germania) anche se l'infermità, con il ritorno alla vita normale, abbia a subire una attenuazione.

Questo pellegrinaggio si ripeterà dal 28 Agosto al 2 Settembre 1977.

— 30 Aprile - 6 Maggio: ISTANBUL (Cimiteri Caduti Italiani della prima e seconda guerra mondiale), con possibili escursioni a Smirne e in Asia Minore. Questo pellegrinaggio si ripeterà dal 24 al 30 settembre 1977.

— 14 Aprile - 25 Aprile: ETIOPIA (Sacriario di Gullalè a Addis Abeba) e PARCHI DEL KENYA (Tomba del Duca d'Aosta e Sacriario di Nyeri), in aereo.

— 17 Maggio - 21 Maggio: REDIPUGLIA, in autopullman
— 25 Giugno - 2 Luglio: SALONICCO (Monumento ai Caduti nel Cimitero Militare Italiano) e la Grecia continentale (Atene, le Termopoli, le Meteore, Delfi), in aereo e autopullman.

— 18 Luglio - 24 Luglio: CEFALONIA (Monumento Caduti Divisione Acqui) e il Peloponneso (Delfi, Olimpia, Corinto), in nave e autopullman. Questo pellegrinaggio si ripeterà dal 2 all'8 Ottobre 1977.

— 7 Agosto - 18 Agosto: VARSAVIA (Cimitero Militare Italiano di Bielany) - BRESLAVIA (Sacriario militare e monumento ai Caduti Italiani) e la POLONIA, compresa Auschwitz, in autopullman.

— 7 - 18 Settembre: NYERI (Sacriario, Tomba del Duca d'Aosta) e PARCHI DEL KENYA, in aereo e minibus (con possibile estensione ad Addis Abeba dintorni).

— 13 - 17 Settembre: BARI (Sacriario Militare) e la PUGLIA, in autopullman.

— 22 Ottobre - 4 Novembre: CAMPO YOL e SEWRI (Sacriario dei Caduti Italiani in India) più INDIA e NEPAL, in aereo.

Informazioni e iscrizioni: SEGRETERIA PELLEGRINAGGI presso A.R.C.E.I. - Roma - Via Sicilia, 154 - Telefono 464.941

VITA DELLE SEZIONI

SEZIONI ANGPS

Nuovi Consigli

MESSINA

Maggiari Armando, Presidente; Trapolino Enzo, Vice Presidente; Gangemi Giovanni, Consigliere e Segretario Economico; Arezzo Francesco, Ribuffo Antonio, Aruta Angelo, Crife Carmelo, Consiglieri; Fassari Edoardo, Sapone Nicola, Sindaci Effettivi; Maccarrone Salvatore, Ammendolia Antonio, Sindaci Supplenti; Clemente Giuseppe, Micali Antonio, Consiglieri Supplenti.

VICENZA

Secone Francesco, Presidente; Agnoli Bruno, Vice Presidente; Del Zoppo Mario, Consigliere e Segretario Economico; Biacoli Vittorio, De Marco Gino, Carl Domenico, Di Cenzo Arcangelo, Scillia Mario, Ingleso Michele, Consiglieri; Marchetto Carlo, Secondino Umberto, Sindaci Effettivi; Panazzi Danilo, Crocetta Guerrino, Sindaci supplenti.

VARESE

Termanini Arrigo, Presidente; Merlo Mario, Vice Presidente; Billero Salvatore, Luceri Angelo, Zandrini Italo, Panza Mario, Consiglieri; Sasso Angelo, Consigliere e Segretario Economico; Mazzulo Luigi, Gandini Domenico, Anzidei Cesare, Piffarelli Lorenzo, Bionno Vittorio, Consiglieri; Pucciarelli Francesco, Purgato Aurelio, Sindaci Effettivi; Praticò Michele, Regina Mario, Sindaci Supplenti.

SEZIONE DI ROMA

Promozione

In applicazione della Legge 10/10/1974 n. 496, art. 2 il socio Baordo Angelo è stato promosso al grado di Maresciallo di 3° classe dal 2 maggio 1967 agli effetti giuridici e dal 6 novembre 1974 agli effetti economici.

SEZIONE DI TORINO

MEMBRI DEL CONSIGLIO DI SEZIONE

Barbanti Dott. Salvatore, Presidente; Ansalone Sig. Alfonso, Vice Presidente; Acocella Dott. Vito, Alesiani Sig. Francesco, Amatuzzi Sig. Ernesto, Consiglieri; Bo' Cav. Uff. Donato, Consigliere-Segretario economico; Bozzola Dott. Ferdinando, Comba Cav. Alessandro, Calsafulli Sig. Onofrio, D'Angelo Prof. Giuseppe, Deanni Cav. Edoardo, Fasoli Sig. Francesco, Gastaldi Dott. Eugenio, Gaffurio Sig. Ugo, Lungaro Cav. Antonio, Martorana Cav. Diego, Mesini Cav. Marziano, Mastorino Cav. Vittorio, Nastasi Sig. Antonino, Piccini Cav. Mario, Rincoro Cav. Carlo, Russo Sig. Pietro, Scaperrorta Dott. Corrado, Seminara Sig. Nicolò, Zammuto Sig. Pietro, Consiglieri; Martone Sig. Antonio, Brosio Sig. Angelo, Sindaci Effettivi.

SEZIONE DI ALESSANDRIA

Onorificenza

Con decreto in data 27-12-1976 il sig. Presidente della Repubblica ha conferito la onorificenza di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana al:

Commendatore Pasquale Patania, vice Presidente della Sezione di Alessandria.

Rallegramenti vivissimi ed auguri.

DECEDUTI

SOCI, AMICI SCOMPARSI

DE CASTRO Gino, socio sostenitore in forza al Gruppo Polfer di Roma.

FERRUGGIA Carlo, Sezione di Palermo.

COZZO Cristoforo, Sezione di Varese.

BONELLI Rocco, socio sostenitore in forza al Distaccamento di Peschiera - Scuola Allievi.

BILLANTE Antonino, Sezione di Palermo.

TESSA Antonio, Sezione di La Spezia.

ARCIDACONO Rosario, Sezione di Napoli.

BUONANNO Pietro, Sezione di Roma.

TESAN Natale, Sezione di Belluno.

Ai familiari dei cari Soci scomparsi, Flamma d'Oro esprime il profondo cordoglio di tutti gli abbonati e lettori.

S. A. F. I. M. SpA

SOCIETA' AZIONARIA
FORNITURE INDUSTRIALI MARITTIME

16149 GENOVA - SAMPIERDARENA

Via Sampierdarena, 12-1

Telefono 419.671 (5 linee)

Telex 28534 SAFIM GE

*Fiamme d'Oro
Augura
a tutti i suoi Lettori
Buona Pasqua*

Leggete e diffondete il periodico



E' la libera voce delle Guardie di P.S.!

E' il vostro giornale!

Abbonatevi ed offrite anche un abbonamento omaggio ad un amico.

E' un modo efficace, questo, per mantenere in vita un giornale che non dispone di finanziamenti di nessun genere.

ABBONATEVI!

RESTIAMO UNITI COL NOSTRO GIORNALE!